



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927

Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU)

Sito web: <http://www.comune.villacidro.vs.it>

ORDINANZA

n° 02 del 11/01/2022

I.C. N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO

Prot. 0000191 del 11/01/2022

VII-7 (Entrata)

Prot. n. 766 del 11/01/2022

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – Ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Revoca Ordinanza Sindacale n. 230 del 20.12.2021, n. 231 del 21.12.2021 e n. 237 del 31.12.2021.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'art. 117 del D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

Richiamati i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: *Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità;*

Visto il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale". (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021);

Richiamate le precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

Viste le seguenti ultime Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto, n. 05 del 05.03.2021, n. 06 del 05.03.2021, n. 07 del 15.03.2021, n. 08 del 15.03.2021, n. 09 del 17.03.2021, n. 11 del 06.04.2021, n. 12 del 06.04.2021 e n. 13 del 06.04.2021 e seguenti;

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021);

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021;

Visto il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, sono state adottate, stante l'andamento crescente della curva epidemiologica, ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19;

Visto il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2022;

Preso atto che in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 1 del succitato DL, a decorrere dal prossimo 10 gennaio e sino alla cessazione dello stato di emergenza di emergenza (31 marzo 2022) il possesso del green pass "rafforzato" diviene obbligatorio per l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati;
- gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all'aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente;

Vista l'Ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 5 gennaio 2022 – Prot. n. 111, recante "Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica – Sospensione delle attività didattiche per lo svolgimento di attività straordinarie di screening della popolazione scolastica di ogni ordine e grado";

Preso atto che al fine di contenere l'aumento dei casi di Covid-19 nel territorio del Comune di Villacidro sono state emesse le seguenti ordinanze:

- n. 230 del 20.12.2021 recante "EMERGENZA CORONAVIRUS – Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- n. 231 del 21.12.2021 recante "EMERGENZA CORONAVIRUS – Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Rettifica ordinanza n. 230 del 20.12.2021;
- n. 231 del 21.12.2021 recante "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di Ordine Pubblico";

Preso atto altresì che le suindicate ordinanze sindacali sono state emesse principalmente a seguito dell'aumento dei contagi soprattutto tra i giovani e i minori di anni 12;

Rilevato che a seguito dello "screening tamponi" effettuato sulla popolazione scolastica dei Comuni di Samassi, Serramanna, Serrenti e Villacidro, nelle giornate dell'8 e del 9 gennaio 2022, presso l'HUB del

Comune di Samassi, dai cui si è rilevato che su n. 1853 tamponi effettuati sono risultati positivi solo n. 20 bambini e/o ragazzi;

Ritenuto opportuno revocare le suindicate ordinanze sindacali emesse dal Comune di Villacidro in virtù dell'esiguo numero di positivi riscontrati durante le giornate di screening e, contestualmente, di disporre il rispetto tassativo e puntuale di quanto riportato nel Decreto-legge 24 dicembre 2021, e del Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2022;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Vista la Legge n. 689/1981;

Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

DISPONE

con decorrenza dalla data del **11 gennaio 2022** la revoca delle seguenti ordinanze:

- n. 230 del 20.12.2021 recante "EMERGENZA CORONAVIRUS – Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- n. 231 del 21.12.2021 recante "EMERGENZA CORONAVIRUS – Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Rettifica ordinanza n. 230 del 20.12.2021";
- n. 231 del 21.12.2021 recante "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di Ordine Pubblico";
- il rispetto tassativo e puntuale di quanto riportato nel Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "**Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria**"; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, sono state adottate, stante l'andamento crescente della curva epidemiologica, ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19;
- il rispetto tassativo e puntuale di quanto riportato nel Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 07 gennaio 2022, n. 4;

DEMANDA

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite.

DISPONE

Di pubblicare la presente ordinanza nell'Albo Pretorio On-line del Comune a partire dalla data odierna e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione trasparente), al fine di darne la massima diffusione;

Di trasmettere secondo le rispettive competenze al Prefetto dell'Ufficio territoriale di governo competente;

Di trasmettere il presente atto, mediante posta elettronica certificata (PEC), a cura dell'Ufficio Protocollo di questo Ente:

- al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e dei Servizi Cimiteriali, per quanto di competenza;
- al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza;
- a tutti i Responsabili di Servizio di questo Comune, per opportuna conoscenza;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Villacidro;
- al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Stazione Forestale di Villacidro;
- alla Questura di Cagliari - Distaccamento Polizia Stradale Sanluri;

- alla Guardia Di Finanza - Comando Tenenza Sanluri;
- al Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS Sardegna – ASSSL Sanluri;
- ai Dirigenti scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale "Antioco Loru" di Via G. Deledda e dell'Istituto Comprensivo 2 "G. Dessì" di Via G.B. Cavour;
- al Dirigente del Liceo Classico Statale "E. Piga" – Villacidro;
- al Dirigente dell'istituto Agrario "Sante Cettolini" – Villacidro;
- al Dirigente della scuola materna dell'Ente Mauri – Villacidro;
- alla Compagnia Barracellare di Villacidro;
- alla Associazione Volontari A.V.S.A.V. di Villacidro;

IL SINDACO
Ing. Federico Sollai



Federico Sollai